



# COMUNE DI ROMANA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 03/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Marzo alle ore 17:30, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
DR.SSA CATTE LUCIA	SI
FRASSETTO ANGELA ANDREA	SI
MELONI PIETRO	SI
ORGOLESU VALENTINA	SI
SANNA GIOVANNI ANDREA	SI
PISANU DARIO	SI
SECHI MASSIMILIANO	--
SERRA DAMIANO	--
SERRA FRANCESCO	SI
SOLE VALERIA	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato in data 30/07/2020 con delibera del Consiglio comunale n. 23.
- l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Considerato** che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

### **Visti:**

- l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti;

- l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 ai sensi del quale sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Rilevato** che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, i terreni agricoli sono esenti ai fini IMU;

**Visti:**

- l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Considerato** che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

**Rilevato** che il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 sarebbe dovuto decorrere solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso doveva vigere l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

**Rilevato**, inoltre, che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Ritenuto** opportuno introdurre l'aliquota nella misura dello 0,00‰ per le unità immobiliari collabenti classificate catastalmente in categoria F/2, fintanto che non siano avviati i lavori per eventuali recuperi edilizi, stante l'effettiva improduttività di reddito di tale tipologia di unità immobiliari e del fatto che nella generalità dei casi di tratta di manufatti ubicati in zone impervie, del tutto privi di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria è, perciò, spesso, destinati a permanere nello stato di collabenza.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 18 del 30/03/2021, con cui erano state determinate per l'anno 2021 le aliquote d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,00‰ – detrazione € 200,00;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00‰;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,50‰;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,60‰;
- e) fabbricati ubicati fuori dal centro abitato: aliquota nella misura del 5,50‰;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 6,00‰;
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al 6,00‰.

**Considerato** che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2022.

**Visto** l'articolo 1 comma 743 della L. 234/2021 in base al quale, limitatamente all'anno 2022, per la sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento;

**Ritenuto** per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2022 le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,00‰ – detrazione € 200,00;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00‰;
- c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,60‰;
- d) fabbricati ubicati fuori dal centro abitato: aliquota nella misura del 5,50‰;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 6,00‰;
- f) aree fabbricabili: aliquota pari al 6,00‰.
- g) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo 0,00‰.

**Visto** l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

**Considerato** che l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022"*;

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione unanime favorevole dei presenti,

### **DELIBERA**

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2022 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:

**a)** abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,00‰ – detrazione € 200,00;

**b)** fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00‰;

**c)** fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,60‰;

**d)** fabbricati ubicati fuori dal centro abitato: aliquota nella misura del 5,50‰;

**e)** fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 6,00‰;

**f)** aree fabbricabili: aliquota pari al 6,00‰.

**g)** Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo 0,00‰.

2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **23/02/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **23/02/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Presidente  
Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA

Segretario Generale  
DR. CARTA GIANCARLO

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAlbo:PROGRESSIVO\**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR. CARTA GIANCARLO** attesta che in data 10/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge